

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 maggio 2014

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Luca BIANCHI**

**Joël FARCOZ**

**Antonio FOSSON**

**Pierluigi MARQUIS**

**Renzo TESTOLIN**

**Marco VIERIN**

Si fa menzione che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 526/XIV, in data 23 aprile 2014, ha preso atto delle dimissioni rassegnate in data 22 aprile 2014 da tutti gli Assessori e ha dato atto che la Giunta regionale continua, in prorogatio, ad assicurare l'ordinaria amministrazione, fino al subentro del nuovo esecutivo.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **668** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, A COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER GLI ANNI 2012 E 2013. FINANZIAMENTO DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama l'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 360 (*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191*) che ha previsto la possibilità per i Comuni di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 1999, una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Precisa che tale addizionale è strettamente correlata all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): infatti, essa è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF ed è determinata applicando al reddito complessivo considerato ai fini dell'IRPEF l'aliquota stabilita dai Comuni.

Evidenzia che i Comuni hanno subito, negli anni 2011, 2012 e 2013, delle minori entrate da tale addizionale conseguenti ad alcune modifiche della disciplina dell'IRPEF e in particolare correlate:

- all'articolo 1, commi 10, 11, 13 e 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge finanziaria 2008*), che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative tra l'altro a detrazioni per canoni di locazione e per carichi di famiglia;
- all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (*Legge di stabilità 2011*), che ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2011 delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro che prevedono l'assoggettamento a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali di alcune somme erogate ai lavoratori dipendenti;
- all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per l'anno 2012 l'assoggettamento a una tassazione agevolata delle somme erogate, nell'ambito della contrattazione aziendale, ai lavoratori dipendenti, correlate a incrementi di produttività;
- all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*) che ha previsto che, a decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione, relativo ai contratti aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locare congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

Sottolinea che, contestualmente all'attribuzione dei succitati benefici fiscali che hanno ridotto la base di riferimento utile anche ai fini del tributo comunale, lo Stato ha previsto corrispondenti risorse per rimborsare i Comuni delle minori entrate e ha stanziato la somma necessaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Richiama, a tale proposito, il decreto 10 dicembre 2012 del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - con il quale sono stati determinati i criteri di ripartizione delle risorse da assegnare ai Comuni, quale rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e altre fattispecie di legge e all'istituzione della cedolare secca, stabilendo che il riparto è effettuato tra i Comuni in relazione al gettito dell'addizionale

comunale IRPEF desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l'ultimo anno di imposta disponibile.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1569 in data 27 settembre 2013 ad oggetto: *“Definizione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti finanziari, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per gli anni 2011 e 2012. Finanziamento di spesa.”*, con la quale è stato definito il criterio di ripartizione di trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e altre fattispecie di legge per gli anni 2011 e 2012.

Evidenzia che, nel mese di dicembre 2013, il Ministero dell'interno ha effettuato la liquidazione anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta dei trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF spettanti ai Comuni valdostani nell'anno 2012 (per l'anno 2011) in relazione all'introduzione della cedolare secca e nell'anno 2013 (per l'anno 2012) in relazione sia alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e altre fattispecie di legge sia all'introduzione della cedolare secca.

Sottolinea che tali trasferimenti compensativi ammontano a complessivi euro 104.185,92 e che gli stessi, sulla base degli importi trasmessi via posta elettronica dal Ministero dell'Interno, risultano ripartiti come segue:

Comune di Aosta	- Cedolare secca anno 2012 (per l'anno 2011)	euro	34.482,21
	- Modifiche al TUIR e altre fattispecie di legge anno 2013 (per l'anno 2012)	euro	39.572,45
	- Cedolare secca anno 2013 (per l'anno 2012)	euro	26.803,08
Comune di Donnas	- Cedolare secca anno 2012 (per l'anno 2011)	euro	1.137,87
	- Modifiche al TUIR e altre fattispecie di legge anno 2013 (per l'anno 2012)	euro	1.305,84
	- Cedolare secca anno 2013 (per l'anno 2012)	euro	884,47.

Richiama l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) e successive modificazioni e in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, di confermare i trasferimenti in oggetto ai Comuni di Aosta e di Donnas per un totale di euro 104.185,92, secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

Precisa che l'entrata di cui trattasi è compresa nell'obiettivo n. 12040051 "Gestione di trasferimenti da destinare agli enti locali" e che la spesa è correlata all'obiettivo n. 12040006 "Partite di giro - 2.01.02.40".

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin, e su sua proposta;
- preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 6 maggio 2014 dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciatoo dal Dirigente della Struttura finanza e contabilità enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di stabilire che le somme assegnate dallo Stato, spettanti negli anni 2012 (per l'anno 2011) e 2013 (per l'anno 2012), quali trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e altre fattispecie di legge e all'introduzione della cedolare secca, per un importo complessivo di euro 104.185,92, siano liquidate ai Comuni e siano ripartite tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato di seguito indicati:
  - Comune di Aosta      euro      100.857,74;
  - Comune di Donnas    euro      3.328,18;
2. di finanziare la spesa di euro 104.185,92 (centoquattromilacentottantacinque/92) per l'anno 2014 sul residuo passivo 72270 "Gestione fondi assegnati dallo Stato da trasferire agli enti locali", dettaglio 19257 "Trasferimenti ai Comuni su fondi assegnati dallo Stato compensativi delle minori entrate relative all'addizionale comunale IRPEF", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2014/2016, che presenta la necessaria disponibilità (fondo di euro 104.185,92 - impegno di chiusura n. 2013/8044).